

Bruxelles, 27 maggio 2025
(OR. en)

9434/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0126 (NLE)**

CCG 17

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 maggio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 253 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardante le disposizioni sui tassi d'interesse

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 253 final.

All.: COM(2025) 253 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.5.2025
COM(2025) 253 final

2025/0126 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la
decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che
beneficiano di sostegno pubblico riguardante le disposizioni sui tassi d'interesse**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea da parte della Commissione europea nel quadro dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") per quanto riguarda la decisione prevista di modificare le disposizioni sui tassi di interesse di detto accordo. Tali disposizioni fissano il livello minimo dei tassi di interesse commerciale di riferimento (*Commercial Interest Reference Rates – CIRR*) che si applicano al sostegno finanziario pubblico per i crediti all'esportazione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

L'accordo è un "*gentlemen's agreement*" tra l'UE, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Corea, la Norvegia, la Svizzera, l'Australia, la Nuova Zelanda e la Turchia inteso a fornire un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica ciò significa creare condizioni di parità (per cui la concorrenza si basa sul prezzo e sulla qualità dei beni e dei servizi esportati anziché sui termini finanziari offerti) adoperandosi al contempo per eliminare le sovvenzioni e le distorsioni commerciali legate ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo, entrato in vigore nell'aprile 1978, è di durata indeterminata e non costituisce un atto dell'OCSE¹, anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell'Organizzazione.

L'accordo è soggetto ad aggiornamenti periodici in funzione degli sviluppi strategici e sui mercati finanziari che incidono sulla concessione dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo è giuridicamente vincolante nell'UE a norma del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio². Le revisioni delle condizioni e dei termini dell'accordo sono integrate nel diritto dell'UE mediante atti delegati a norma dell'articolo 2 di detto regolamento.

2.2. I partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

La Commissione rappresenta l'Unione nelle riunioni e nelle procedure decisionali dei partecipanti ("partecipanti") all'accordo. Le decisioni relative alle modifiche dell'accordo sono adottate per consenso. La posizione dell'Unione è adottata dal Consiglio ed è esaminata dagli Stati membri in sede di gruppo "Crediti all'esportazione" del Consiglio³.

2.3. L'atto previsto dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

I CIRR sono tassi di interesse minimi fissi che possono essere offerti nell'ambito di un contratto di finanziamento all'esportazione garantito dallo Stato. I CIRR sono fissati per ogni valuta dei partecipanti all'accordo. Nel 2021 le disposizioni relative ai CIRR sono state oggetto di una riforma generale comprendente gli aspetti operativi (ad esempio le modalità quali il mantenimento e la fissazione dei tassi di interesse) nonché gli aspetti strutturali (ad esempio i tassi base, i margini e le

¹ Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione OCSE.

² Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

³ Decisione del Consiglio che reca istituzione di un Gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari (GU P 66 del 27.10.1960, pag. 1339).

maggiorazioni). L'obiettivo della riforma dei CIRR era armonizzare le prassi in materia di prestiti tra i partecipanti e avvicinare i CIRR ai tassi di mercato.

I partecipanti hanno convenuto che i CIRR continuassero a essere composti da un tasso di base, collegato ai rendimenti dei titoli di Stato, e da un margine. Il margine dovrebbe tuttavia cessare di essere fissato a 100 punti base (punti base) per rispecchiare maggiormente il mercato. Il nuovo margine CIRR avrebbe dovuto essere calcolato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Margine CIRR} = 0,5 * (\text{media trimestrale dei rendimenti del differenziale giornaliero dello swap a cinque anni}) + 80 \text{ punti base.}$$

La media trimestrale dei differenziali giornalieri dello swap a cinque anni da utilizzare si doveva ottenere calcolando la media aritmetica del differenziale giornaliero dello swap a cinque anni degli ultimi tre mesi di calendario nelle valute pertinenti.

Il *London interbank offered rate* (LIBOR) era il tasso utilizzato da molti partecipanti come tasso di riferimento per il calcolo dei differenziali swap. Tuttavia, a seguito della cessazione del LIBOR alla fine del 2021, il 30 dicembre 2022 i partecipanti hanno convenuto di applicare un margine temporaneo di 100 punti base per tutte le valute per un anno a decorrere dall'attuazione delle nuove norme CIRR (fino al 14 luglio 2024). Successivamente, il 6 novembre 2023, i partecipanti hanno convenuto di prorogare il margine temporaneo per un altro anno, fino al 14 luglio 2025 o fino a quando i partecipanti non riusciranno a concordare un'alternativa. Considerando la prossima scadenza della soluzione temporanea dei 100 punti base, occorre ora trovare un percorso più stabile.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La cessazione del LIBOR nel 2021 ha determinato la fine della soluzione prevista dai partecipanti per il calcolo del margine CIRR per molte valute, in quanto il LIBOR non era più un'opzione da utilizzare come tasso di riferimento per il calcolo dei differenziali swap.

Considerata la situazione, l'UE sostiene l'uso permanente dei 100 punti base come margine CIRR per tutte le valute come soluzione da adottare dopo il 14 luglio 2025. L'utilizzo permanente dei 100 punti base semplificherebbe il sistema CIRR e fornirebbe certezza alle imprese. Si tratta inoltre di una soluzione interessante in termini di trasparenza, elemento spesso assente nella soluzione costituita dai differenziali swap, soprattutto per quanto riguardava i tassi di riferimento utilizzati. Inoltre, sebbene il ritorno all'approccio dei 100 punti base rispecchi meno fedelmente il mercato rispetto alla soluzione prevista dai partecipanti, permangono altri elementi chiave della riforma, anche per quanto riguarda gli elementi operativi.

Qualora i partecipanti non concordino una soluzione permanente per la determinazione del margine CIRR, l'UE sosterebbe la proroga dell'attuale soluzione temporanea, vale a dire la proroga di un margine temporaneo di 100 punti base per tutte le valute per uno o più anni a decorrere dal 14 luglio 2025.

Si raccomanda pertanto che la posizione dell'Unione alla riunione dei partecipanti del giugno 2025 consista nell'approvare la decisione prevista dai partecipanti all'accordo di adottare nuovi orientamenti sulla determinazione del margine CIRR.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo

istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficino di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE. Ciò in quanto in virtù dell'articolo 2 del suddetto regolamento "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo".

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano i crediti all'esportazione, che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardante le disposizioni sui tassi d'interesse

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell'UE dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (2) I partecipanti devono decidere in merito a una soluzione per modificare le disposizioni dell'accordo sulla determinazione del margine CIRR a seguito della cessazione del LIBOR.
- (3) La decisione prevista di procedere alla modifica delle disposizioni sui CIRR dovrebbe assicurare una maggiore chiarezza e armonizzare le prassi in materia di prestiti, migliorando così le condizioni di parità tra i partecipanti.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione con procedura scritta dei partecipanti all'accordo, poiché la decisione prevista sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in forza dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda la revisione delle disposizioni dell'accordo sui tassi di interesse, in particolare in materia di determinazione del margine, è in linea con l'allegato della presente decisione.

⁵ Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45) ("regolamento (UE) n. 1233/2011").

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*